



Associazione costruttori di caldareria



Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

UN CONSORZIO ITALIANO PER IL PROGETTO ITER

Fusion for Energy, l'organizzazione dell'Unione Europea che gestisce il contributo europeo al progetto ITER, International Thermonuclear Experimental Reactor, il 13 ottobre 2010 ha firmato il contratto per la fornitura di sette settori della camera da vuoto di ITER con il consorzio italiano AMW, formato da tre aziende italiane: Ansaldo Nucleare Spa, Mangiarotti Spa e Walter Tosto Spa.

Il contratto avrà una durata di circa 6 anni, un valore di quasi 300 milioni di euro e rappresenta il contributo tecnologico al quale viene destinato l'importo europeo più rilevante dell'intero progetto ITER. Questo, di fatto, è indiscutibilmente un enorme successo per l'industria italiana che ha superato la concorrenza di altre cordate internazionali.

Il progetto ITER, che si sta sviluppando a Cadarache nel sud della Francia, è il risultato di una collaborazione a livello internazionale, frutto della cooperazione tra Europa, Cina, Repubblica di Corea, Giappone, India, Federazione Russa e Stati Uniti, e porterà alla costruzione dell'impianto sperimentale a fusione nucleare più grande al mondo, finalizzato a dimostrare la possibilità di utilizzare la fusione come fonte di energia rispettosa dell'ambiente, inesauribile e sicura. Il cuore della macchina che verrà prodotta è costituito dalla camera da vuoto, la cui funzione base è quella di operare come camera ospitante la reazione di fusione.

Per complessità e dimensioni in gioco, la camera da vuoto rappresenta un'importante sfida a livello tecnico-tecnologico.

In dettaglio, Ansaldo Nucleare Spa sarà responsabile del project management, dell'ingegneria, del controllo e dell'assicurazione qualità dei prodotti; Walter Tosto Spa si occuperà della fabbricazione di parte dei segmenti della camera a vuoto, provvedendo ai disegni di dettaglio, all'ingegneria e alla qualifica dei processi speciali. Mangiarotti Spa si occuperà della

fabbricazione della parte rimanente dei segmenti e del loro assemblaggio nei settori, provvedendo all'ingegneria, alla progettazione di dettaglio, alla qualifica dei processi speciali e alle lavorazioni dei settori stessi.

La collaborazione di queste tre aziende è la dimostrazione del fatto che l'industria italiana ha tutte le carte in regola per partecipare a pieno titolo alle sfide del nucleare, di oggi e di domani.

IN QUESTO NUMERO

UN CONSORZIO ITALIANO PER IL PROGETTO ITER 1

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE CLP PER LE SOSTANZE CHIMICHE E PER LE MISCELE
Revisione della classificazione dei fluidi per la Direttiva PED..... 2

ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2010/35/UE..... 3

REGOLAMENTO (UE) N. 961/2010 DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2010 CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL'IRAN E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N.423/2007..... 3/4

AVVIATA L'INCHIESTA INTERNA CTI PER LA UNI/TS 11325-64

ASSOCIAZIONE UCC CONFERMA AI VERTICI4



Associazione costruttori di caldareria



Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO 1272/2008/CE CLP PER LE SOSTANZE CHIMICHE E PER LE MISCELE

Revisione della classificazione dei fluidi per la Direttiva PED

A partire dal 1° dicembre 2010 è diventato operativo il periodo transitorio previsto per la piena applicabilità del regolamento 1272/2008/CE CLP (Classification Labeling and Packaging), entrato in vigore il 20 gennaio 2009 e relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche e delle miscele.

In sostanza, il regolamento CLP introduce un nuovo sistema per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze chimiche, basato sul Sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (GHS dell'ONU), con lo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze e delle miscele pericolose. L'articolo 61 del regolamento CLP, in particolare, contiene disposizioni transitorie che definiscono due date fondamentali, ossia il 1° dicembre 2010 e il 1° giugno 2015:

- 1° dicembre 2010: il regolamento CLP sostituisce la direttiva 67/548/CEE del Consiglio (DSP) per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze
- 1° giugno 2015: il regolamento CLP sostituisce la direttiva 1999/45/CE del Consiglio (DPP) per la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle miscele

L'Unione Europea ha inserito nel regolamento CLP le classi di pericolo del GHS dell'ONU che corrispondono maggiormente alle categorie di pericolo della DSP. Le classi di pericolo sono ulteriormente suddivise in categorie di pericolo che tengono conto di particolari modifiche di un pericolo specifico. Sebbene l'ambito complessivo della classificazione del regolamento

CLP sia paragonabile a quello contemplato dalla DSP, il numero totale delle classi di pericolo è aumentato, in particolare per quanto riguarda i pericoli fisici, con una differenziazione più esplicita delle proprietà fisiche. Si passa infatti dalle 5 categorie di pericolo di tipo fisico nella direttiva 67/548/CE alle 16 classi di pericolo nel regolamento CLP.

La modifica e l'abrogazione della 67/548/CE avrà un impatto diretto sulla direttiva PED, dal momento che la classificazione dei fluidi (art. 9 della direttiva PED) fa espressamente riferimento a questa direttiva. Nello scorso mese di ottobre si è tenuto a Bruxelles un incontro del WPG, Working Party Guidelines (cui ne seguiranno altri previsti per fine 2010 e inizio 2011) - della Commissione Europea, in cui si è discusso proprio dell'impatto che potrebbe avere la riclassificazione dei fluidi per la direttiva PED.

Dall'incontro sono emersi alcuni punti fondamentali: la proposta di adeguamento dell'art. 9 della direttiva PED al Regolamento CLP per i rischi fisici (fluidi esplosivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili e comburenti) non presenterebbe particolari difficoltà; mentre, per quanto riguarda la corrispondenza per i fluidi tossici e altamente tossici tra la direttiva PED ed il regolamento CLP, la questione sembra più delicata. Sicuramente sono stati fatti passi avanti per quanto riguarda la corrispondenza dei fluidi tra il regolamento CLP e la direttiva PED per i rischi fisici.

Nuovi aggiornamenti e maggiori informazioni saranno disponibili nei prossimi mesi, in cui verranno chiariti anche gli aspetti formali e legislativi riguardanti la modifica dell'articolo 9 della direttiva Ped.



Associazione costruttori di caldareria



Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

ATTREZZATURE A PRESSIONE TRASPORTABILI: PUBBLICATA LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA 2010/35/UE.

Lo scorso 16 giugno 2010 è stata pubblicata sulla G.U.U.E. la **direttiva 2010/35/UE** emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE. La direttiva stabilisce norme dettagliate sulle attrezzature a pressione trasportabili in modo da poter migliorare la sicurezza e garantire la libera circolazione di tali attrezzature all'interno dell'Unione Europea. In particolar modo la Direttiva si applica:

- alle nuove attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione che non recano i marchi di conformità di cui alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature;
- alle attrezzature a pressione trasportabili che recano i marchi di conformità di cui alla presente direttiva o alle direttive 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE o 1999/36/CE, per quanto riguarda le ispezioni periodiche, le ispezioni intermedie, le verifiche straordinarie e l'uso di tali attrezzature;
- alle attrezzature a pressione trasportabili che non recano i marchi di conformità di cui alla direttiva 1999/36/CE, per quanto riguarda la rivalutazione della conformità.

La direttiva non si applica, invece, alle attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alla data di attuazione della direttiva 1999/36/CE che non sono state sottoposte a una rivalutazione della conformità e a quelle utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra Stati membri e paesi terzi, effettuate a norma dell'

articolo 4 della direttiva 2008/68/CE.

Tuttavia, gli Stati membri non stabiliscono requisiti supplementari per le attrezzature a pressione trasportabili stesse. Gli Stati membri devono mettere in vigore le di

sposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2011, al più tardi e ne dovranno informare direttamente la Commissione.

REGOLAMENTO (UE) N. 96/2010 DEL CONSIGLIO DEL 25 OTTOBRE 2010 CONCERNENTE MISURE RESTRITTIVE NEI CONFRONTI DELL'IRAN E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO (CE) N. 423/2007.

In applicazione della decisione del 26 luglio 2010 (si veda la news del 3 agosto 2010), il Consiglio UE ha emanato il regolamento (CE) n. 961/10 (pubblicato sulla G.U.C.E. n. L 281 del 27 ottobre 2010) riguardo alle misure restrittive nei confronti dell'Iran e che sostituisce i precedenti provvedimenti in materia. Il nuovo regolamento, individua un articolato regime di autorizzazione e controllo delle transazioni finanziarie con soggetti iraniani e ha introdotto misure restrittive nei confronti dell'Iran che impegneranno i Governi di tutti gli Stati Membri nell'applicazione di misure per l'isolamento economico.

Le nuove sanzioni hanno un campo di applicazione allargato: oltre i beni e servizi collegati all'industria militare e alla realizzazione di armi di distruzione di massa, andranno a colpire un settore rilevante dell'economia iraniana – l'oil & gas – che è direttamente collegato con gli interessi strategici di molte imprese italiane appartenenti al settore della caldareria.

Gli interventi dei Ministeri e di Confindustria hanno confermato che sono state



Associazione costruttori di caldareria



Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine

molto bene recepite le istanze delle imprese, nessuna esclusa, presentate nelle sedi competenti.

Lo stesso Ministro degli Affari Esteri On. Frattini ha voluto precisare, nella sua lettera del 30 settembre 2010, che alla base delle azioni intraprese in sede di definizione del Regolamento vi sono state gli interessi legittimi delle imprese europee e quindi italiane.

UCC ha espresso la forte preoccupazione in merito all'esplicito divieto ad operare nel settore oil & gas in Iran. L'impossibilità da parte delle aziende interessate di non partecipare al potenziamento delle infrastrutture iraniane, oltre a far perdere un partner di rilievo, arrecherebbe sicuramente un grave danno economico alle imprese stesse. e al rafforzamento di società di altri paesi, in primis Cina e Russia, che diventerebbero interlocutori privilegiati a scapito delle aziende italiane. L'esplicito divieto di operare nel settore oil & gas limiterebbe quindi pesantemente la possibilità di espansione delle aziende italiane interessate.

AVVIATA L'INCHIESTA INTERNA CTI PER LA UNI/TS 11325-6

Il 27 ottobre scorso è stata avviata la fase di inchiesta interna del Comitato Termotecnico Italiano per la bozza di specifica tecnica UNI/TS 11325-6 "Attrezzature a pressione - Messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature e degli insiemi a pressione - Parte 6: Messa in servizio e riqualificazione periodica delle attrezzature e degli insiemi a pressione".

La bozza fa parte della serie di specifiche sviluppate a cura del GL 305 SG B del CTI, elaborate in conformità alle indicazioni dell'art. 3 del D.M. 329/2004 con il contributo dell'ISPESL, del Forum degli Organismi Notificati, del Coordinamento Tecnico Interregionale e delle associazioni di categoria interessate, nell'ambito dell'incarico conferito all'UNI dal Ministero delle Attività Produttive al fine di sup-

portare le disposizioni del decreto ministeriale.

Scopo della UNI/TS 11325-6 è quello di definire le procedure generali per la verifica di messa in servizio e le verifiche di riqualificazione periodica di attrezzature a pressione e insiemi soggetti a tali verifiche ai sensi del D.M. 329/04, con particolare riferimento agli art. 4 (Verifica obbligatoria di primo impianto ovvero della messa in servizio), 7 (Obblighi degli utilizzatori), 9 (Verifica degli accessori e dei dispositivi in occasione delle verifiche periodiche), 10 (Riqualificazione periodica), 12 (Verifiche di integrità in occasione delle verifiche periodiche) e 13 (Verifica di funzionamento in occasione delle verifiche periodiche).

UCC: CONFERMA AI VERTICI

In occasione del Consiglio Direttivo UCC di Giugno 2010 - Associazione Costruttori Caldareria - aderente ad ANIMA, Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia e Affine, la dott.sa Emanuela Tosto della Walter Tosto spa è stata confermata Presidente UCC per il biennio 2010-2012 così da proseguire il percorso intrapreso nel 2008. Sono stati nominati anche i due Vice Presidenti Daniele Brunetti (STF), Luca Pellizzer (SICES). Giorgio Cattaneo (S.E.A.) è stato confermato Tesoriere.

Completano il Consiglio Direttivo Romeo Piasente (ANSALDO CALDAIE), Paolo Sparvoli (ANTONIO MERLONI Cylinders and Tanks), Pier Eugenio Baldini (COSMEC) e Fernando Lidonnicci (GIANESI).

Obiettivo di UCC, oltre a promuovere l'attività dell'Associazione, è quello di informare e stimolare il dibattito sulle tematiche che coinvolgono il mondo pressure equipment. Ogni contributo da parte dei lettori, in termini di suggerimenti, proposte e osservazioni, è il benvenuto.

Vi invitiamo a contattarci

caldareria@anima.it